

ALLEGATO B

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

AVVISO PUBBLICO – STRALCIO ANNUALE 2012/2013

Premessa

Il presente avviso pubblico è destinato a dare attuazione alla terza ed ultima annualità stralcio 2012/2013 del Programma regionale triennale 2011/2013 approvato con deliberazione assembleare n. 13/2010 e finanziato ai sensi della Decisione della Commissione europea C (2010) 6089 del 14 settembre 2010.

Esso tiene conto anche delle disposizioni e delle indicazioni esplicative emanate con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 gennaio 2006.

La dimensione finanziaria del Programma stralcio, pari ad Euro 532.559,00 è stata determinata dal Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell' 11 luglio 2012 ed il finanziamento delle azioni previste resterà comunque subordinato all'adozione, da parte delle competenti Autorità statali, degli atti formali necessari ad assicurare l'effettivo stanziamento della quota a carico dello Stato membro da disporre nell'ambito del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987.

1. Soggetti ammessi

Possono accedere ai finanziamenti nell'ambito delle azioni individuate nello stralcio annuale 2012/2013:

- gli apicoltori, gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti, singoli, associati o riuniti in cooperativa, e che risultano essere:
 - in regola con la denuncia degli alveari prevista dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1986, n. 394;
 - in possesso di partita IVA agricola o combinata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - in possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 20;
 - in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti n. 16842 del 27 dicembre 2011 recante procedure per la registrazione delle attività e riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e riproduzione animale), oppure, in alternativa, che dimostrino di operare secondo modalità ed in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se di terzi. Una deroga per tale requisito, inoltre, potrà essere prevista nel caso in cui il richiedente svolga attività, a titolo prevalente, di allevamento a scopo commerciale di api regine e, pertanto, non dotato di specifico locale di lavorazione dei prodotti apistici;
- le forme associate: le Organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le Associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
- l'Osservatorio Nazionale Miele e il CRA-API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura.

Le forme associate dovranno avere sede legale nella Regione Emilia-Romagna ed essere costituite da apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionali e l'attività economica prevalente deve essere costituita dall'attività apistica.

Gli apicoltori singoli devono avere sede legale nella Regione Emilia-Romagna.

Qualora, tuttavia, si tratti di forme associate, le azioni previste nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica, lotta alla varroasi e di razionalizzazione della transumanza potranno essere realizzate anche a favore di soci che, pur non avendo sede legale in Emilia-Romagna, siano titolari nel territorio regionale di postazioni stanziali di apiari, debitamente censite.

Per quanto riguarda, invece, le azioni a sostegno dei laboratori di analisi del miele, considerata l'importanza di salvaguardare la salute del consumatore in relazione alla qualità e alla salubrità del prodotto immesso sul mercato, potranno essere ammesse a contributo - da parte delle forme associate aventi i predetti requisiti - anche le spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e residuali del miele ad esse conferito da soci non aventi sede legale in Emilia-Romagna o postazioni stanziali di apiari nel territorio regionale.

Potranno beneficiare esclusivamente degli interventi previsti alle sottoazioni b.4 (Acquisto degli idonei presidi sanitari, trattamento del materiale apistico con raggi gamma), d.3 (Analisi qualitative del miele) ed e.1 (Acquisto di sciami di api), per il tramite delle loro forme associate, anche gli apicoltori e gli imprenditori apistici che non sono in possesso della partita IVA - ed anche se in possesso di un numero di alveari inferiori a 20 purché gli alveari medesimi siano regolarmente censiti - ed in regola, se del caso, con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare.

Al fine di attuare e potenziare la prevenzione e la lotta alla varroasi, gli interventi relativi alla sottoazione b.4 (Acquisto degli idonei presidi sanitari, trattamento del materiale apistico con raggi gamma) potranno essere realizzati dalle forme associate anche a favore di soggetti non soci purché questi ultimi abbiano sede legale nella Regione Emilia-Romagna oppure, pur non avendo sede legale in Emilia-Romagna, siano titolari nel territorio regionale di postazioni stanziali di apiari, debitamente censite. In ogni caso, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi a favore degli apiari ubicati nel territorio regionale.

Considerato che all'art. 6 del D.M. 23 gennaio 2006 sono indicati alcuni criteri di rappresentatività per l'individuazione delle forme associate degli apicoltori che possono partecipare all'attuazione del Programma (fatta salva la normativa vigente in materia di Organizzazioni dei Produttori), si stabilisce che possono essere ammesse - relativamente agli interventi previsti nell'ambito dell'azione A (Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori), della sottoazione b.4 (b.4.1: Trattamento materiale apistico con raggi gamma, b.4.2: Acquisto degli idonei presidi sanitari), della sottoazione c.1 (Mappatura aree nettariifere e georeferenziazione degli apiari) e dell'azione D (Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi del miele) - le forme associate che annualmente:

- sono costituite da un numero minimo di soci apicoltori in possesso di Partiva IVA – agricola o combinata - pari a 50 (con sede aziendale in regione);
- posseggono o controllano un numero di alveari censiti pari almeno al 5% del patrimonio apistico regionale (riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile).

In via del tutto eccezionale, il suddetto requisito del 5% del patrimonio apistico regionale potrà scendere - limitatamente ad uno solo degli anni del Programma - fino alla soglia del 4% per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano determinato una riduzione significativa del patrimonio apistico posseduto o controllato da parte delle forme associate. Tali cause dovranno essere debitamente documentate da parte delle stesse forme associate.

Nelle ipotesi di produttori che risultino iscritti a più di una forma associata, il Rappresentante legale della stessa che presenti istanza di finanziamento nell'ambito del Programma regionale dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere riportato l'elenco dei soci interessati da doppia adesione ed indicato l'organismo associativo prescelto da ciascuno di essi per beneficiare indirettamente, degli aiuti richiesti. Si specifica, inoltre, che tali soci/associati, previo accordo da parte delle due forme associative, dovranno essere "conteggiati" una sola volta al fine della determinazione dei criteri di rappresentatività.

Resta inteso che i criteri di rappresentatività suddetti non costituiscono requisito per le forme associate che intendano attuare gli interventi previsti nell'ambito delle sottoazioni b.3 (Acquisto di

arnie antivarroa con fondo a rete), c.2 (Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo) ed e.1 (Acquisto di sciami di api).

L'accesso al beneficio, da parte degli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti per l'acquisto di arnie o attrezzature previste per la razionalizzazione della transumanza (sottoazioni c.2.1, c.2.2 e c.2.3), è subordinato e vincolato all'esercizio della pratica del nomadismo, secondo quanto disciplinato dal Regolamento regionale n. 18/1995.

Nel caso di nomadismo esercitato al di fuori del territorio regionale, l'accertamento delle postazioni dovrà avvenire sulla base della documentazione sanitaria rilasciata dall'autorità competente laddove prevista o, se necessario, potrà essere esercitato in collaborazione con le Amministrazioni interessate.

Infine, potranno presentare domanda ai fini dell'accesso ai benefici di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 esclusivamente coloro che siano iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17.

Per l'individuazione dei beneficiari in relazione alle azioni e sottoazioni si rinvia al Programma triennale regionale.

2. Presentazione delle domande

La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e fino al 9 novembre 2012 utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, secondo le modalità da essa definite.

All'atto della presentazione la domanda dovrà essere corredata dai preventivi di spesa (minimo 2) relativi ai beni/attrezzature/servizi da acquistare e dal quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Ove non sia possibile disporre di 2 offerte di preventivo, il legale rappresentante dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi.

2.1) Validità e termini delle spese

In linea generale, poiché ciascuno stralcio fa riferimento al periodo intercorrente fra il 1° settembre di ciascun anno solare ed il 31 agosto dell'anno solare successivo, sono eleggibili a contributo le spese sostenute nel predetto intervallo temporale.

Non potranno comunque essere ammesse a contributo spese sostenute prima della presentazione della domanda.

2.2) Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli e forme associate

La domanda di contributo deve essere presentata all'Amministrazione competente per territorio delegata da AGREA, in relazione alla sede legale del richiedente.

2.3) Osservatorio Nazionale Miele/ CRA-API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura

Le domande di finanziamento dell'Osservatorio Nazionale Miele e del CRA – API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura dovranno essere presentate alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali.

In particolare, le domande delle forme associate e degli Enti predetti, sottoscritte dal rappresentante legale, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- copia conforme del verbale del Consiglio di Amministrazione o di specifico atto emanato da parte dell'organo competente (se previsto ed indicato nello statuto) dal quale risulti l'approvazione delle azioni e/o degli interventi previsti ed il mandato al rappresentante legale a presentare domanda di contributo all'Amministrazione competente;
- relazione tecnica dettagliata delle azioni e/o degli interventi programmati da svolgere nell'annualità di riferimento, con specificazione dei tempi e delle modalità di realizzazione;

- preventivi economici dettagliati, debitamente sottoscritti dal rappresentante legale, relativi al costo delle azioni e/o degli interventi previsti.

I preventivi dell'Osservatorio Nazionale Miele per le sottoazioni a.2 (Seminari, convegni tematici, incontri divulgativi) e d.3 (Analisi fisico-chimiche, melissopalinologiche e residuali del miele) e del CRA – API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura per la sottoazione f.1 (Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche) dovranno essere suddivisi in base alle voci di spesa previste nel Programma regionale e nel prospetto finanziario riferito allo stralcio annuale.

Per quanto riguarda le attività di assistenza tecnica previste dalla sottoazione a.4) si dovranno esplicitare nel preventivo il numero, i nominativi, le qualifiche e le figure professionali del personale tecnico impiegato, eventuali esperti apistici, il relativo costo annuo - suddiviso tra retribuzione, oneri sociali e fiscali ad esclusivo carico dell'Ente/forma associata, rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) - la percentuale di impiego sul programma, il tipo di rapporto lavorativo.

3. Modalità di istruttoria di ammissibilità e concessione dei contributi

Le Amministrazioni competenti provvederanno ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposito atto le graduatorie degli interventi ammissibili sulla base delle dichiarazioni rese, dei criteri indicati nel presente avviso e di quanto stabilito nel Manuale delle procedure predisposto da AGREA.

Ciascuna Amministrazione dovrà verificare, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della domanda stessa, ai fini della verifica dei requisiti previsti, nonché ulteriore documentazione che si rendesse utile per la formazione delle graduatorie.

Le Amministrazioni, al termine dell'iter procedurale di loro competenza, trasmetteranno il predetto atto di approvazione delle graduatorie alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, della Regione - Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali - completo degli elenchi delle richieste pervenute e ritenute idonee al finanziamento, suddivise per azione e sottoazione, con indicazione dei singoli beneficiari, delle spese ammissibili e dei relativi fabbisogni finanziari.

Le domande ammissibili, inserite nelle graduatorie di merito, potranno godere dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie che verranno assegnate con apposito atto del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali, sulla base dei fabbisogni evidenziati e nei limiti degli importi per singola azione definiti nello stralcio annuale.

In particolare, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di rappresentatività delle forme associate partecipanti all'attuazione del Programma, così come indicati al paragrafo 1, le Amministrazioni competenti dovranno procedere:

- alla verifica del numero minimo di soci apicoltori in possesso di Partita IVA, così come dichiarati dalla forma associata. Tale verifica sarà effettuata tramite consultazione dell'archivio dei dati registrati presso le rispettive CCIAA – Camere di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato o presso l'Anagrafe Tributaria;
- alla verifica di un campione di soci apicoltori che risultano essere in possesso di un numero di alveari censiti pari almeno al 5% del patrimonio apistico regionale (o 4% in caso di deroga). La verifica della regolare denuncia degli alveari, così come prevista dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1986, n. 394, dovrà essere fatta consultando direttamente l'archivio dei dati registrati presso l'Autorità pubblica veterinaria competente per territorio.

Inoltre, nel caso di domande presentate prima della fine dell'anno o dell'inizio della stagione produttiva, ciascuna Amministrazione dovrà verificare:

- che il dato dichiarato, relativo al numero di alveari posseduti, sia riferito all'ultimo dato aggiornato per l'anno in corso (verifica da fare sempre attraverso la banca dati in possesso dell'Autorità pubblica veterinaria competente per territorio), e che tale dato sia confrontabile anche con il numero di alveari eventualmente acquistati negli anni precedenti (caso di imprese apistiche che hanno beneficiato più volte dei contributi previsti dal Reg. (CE) n. 1234/2007);
- che gli spostamenti dichiarati degli alveari, ai fini del nomadismo o dell'impollinazione, avvengano nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 18/1995 e siano comprovati da specifica documentazione (comunicazioni relative alle autorizzazioni agli spostamenti per il nomadismo, autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, accordo/contratto per la fornitura del servizio di impollinazione, ecc).

Al termine di questa fase del procedimento, relativamente a ciascun beneficiario, dovrà essere compilato apposito verbale di istruttoria di ammissibilità, secondo il modello fornito da AGREA.

Nel caso di consorzi, società e cooperative dovrà essere, inoltre, richiesta la documentazione prevista dalla normativa speciale vigente in materia in relazione a ciascuna tipologia di forma associativa, in particolare:

- copia dell'atto costitutivo e statuto;
- estratto del libro dei soci;
- copia dell'ultimo bilancio analitico consuntivo completo di stato patrimoniale e conto economico;
- copia del verbale autenticato della riunione nella quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l'iniziativa e ha dato mandato a presentare domanda;
- qualsiasi altra documentazione o informazione già prevista per i singoli apicoltori o produttori utile per la verifica dei requisiti di accesso e la formulazione delle graduatorie di merito.

L'Amministrazione competente dovrà inoltre procedere all'acquisizione diretta del certificato del Registro delle imprese, attestante l'insussistenza negli ultimi cinque anni di procedure concorsuali, con l'eventuale dicitura antimafia in relazione all'entità del contributo per gli accertamenti in materia di antimafia.

I documenti, compresi eventuali preventivi-offerta relativi ad acquisizione di servizi o attrezzature e il quadro di raffronto di almeno 2 preventivi o dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti, dovranno essere conservati ed allegati all'interno di ciascun fascicolo presso l'Ufficio preposto.

Le domande saranno effettivamente ammesse a contributo se compilate in ogni parte, integrate dalla documentazione successivamente richiesta e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge.

Nel caso di economie derivanti da rinunce, revoche o inadempienze da parte del beneficiario, si procederà allo scorrimento della graduatoria nel rispetto, comunque, della disponibilità finanziaria assegnata a ciascuna Amministrazione.

4. Criteri per la formulazione delle graduatorie da parte delle Amministrazioni territoriali competenti - Priorità - Punteggi

Fermo restando che in ogni caso dovranno essere garantite le risorse necessarie al finanziamento degli interventi gestiti direttamente dalla Regione, per la determinazione delle graduatorie di merito si dovrà fare riferimento ai criteri di priorità di seguito indicati, tenendo conto che le priorità già individuate nel Programma triennale sono da considerarsi comunque assolute e prevalenti.

Le graduatorie dovranno essere suddivise per azione, in riferimento alla diversa tipologia di intervento (beni o servizi) e di beneficiario (singolo o forma associata).

Giovani

Il riconoscimento della priorità "giovani al di sotto dei 40 anni che esercitano o intendono esercitare professionalmente l'attività imprenditoriale apistica" è subordinato al possesso di Partita IVA

agricola o combinata e all'iscrizione al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato).

Giovani - Società e cooperative

Per le società e le cooperative, la priorità "giovani al di sotto dei 40 anni" è assegnata nel caso di:

- a) società di persone, qualora almeno il 33% dei soci (con approssimazione al numero superiore) non abbia compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- b) società di capitali e cooperative, qualora la condizione di età sia rispettata dall'amministratore unico, ove previsto, dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, sempre con approssimazione al numero superiore.

Produzioni biologiche

Per quanto concerne la produzione biologica, i contributi verranno concessi prioritariamente ai beneficiari che risultano iscritti nell'Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche.

Per quanto riguarda il predetto Elenco regionale, si dovrà far riferimento a quello aggiornato relativo all'ultimo anno antecedente la campagna di riferimento. In casi particolari (eccessivo lasso di tempo tra l'aggiornamento del suddetto Elenco e il momento dell'istruttoria), la priorità in questione potrà essere attribuita previa presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di conformità aziendale emesso dall'Organismo di Controllo (OdC) competente.

Acquisto beni materiali ed attrezzature

Per quanto riguarda criteri utili per la formulazione delle graduatorie relativamente all'acquisto di beni materiali ed attrezzature da parte sia di apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli, che di forme associate, i punteggi da attribuire sono così stabiliti:

- a) Numero di arnie possedute:
 - fino a 50 unità: punti 1
 - da 51 a 100: punti 2
 - da 101 a 150: punti 3
 - da 151 a 300: punti 4
 - da 301 a 500: punti 5
 - oltre 500: punti 6;
- b) esercizio della pratica del nomadismo: punti 1;
- c) esercizio del servizio di impollinazione: punti 0,5;
- d) soggetto ricadente in aree Parco o zone svantaggiate (ex Dir. 75/268/CEE): punti 0,5;
- e) domanda di contributo rimasta inevasa nell'annualità precedente: punti 9;
- f) domanda di contributo presentata per la prima volta a partire dall'annualità 2007/2008; punti 12;
- g) distruzione di famiglie di api a seguito di focolaio di peste americana o europea punti 13.

La priorità relativa di cui alla lettera d) dovrà essere attribuita in relazione all'ubicazione del centro aziendale del richiedente. Per centro aziendale è da intendersi la zona (Comune, località, ecc) in cui hanno sede il laboratorio di smielatura e/o i locali per il magazzinaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di allevamento.

Per domanda rimasta inevasa si intende una domanda non finanziata per insufficienza totale di risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione.

Il punteggio di priorità “distruzione di famiglie di api a seguito di focolaio di peste americana o europea” sarà attribuito alle domande che prevedono la richiesta di contributo per l’acquisto di nuove arnie e/o di sciami di api (b.3, c.2.1, e.1), anche congiuntamente ad altre attrezzature, esclusivamente per imprese apistiche che hanno esposto regolare denuncia della malattia all’Autorità sanitaria competente e nei confronti delle quali è stata disposta la distruzione delle famiglie infette, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.

In ogni caso, a parità di punteggio si farà riferimento alla minore età del richiedente.

Per l’acquisto di muletto elevatore o similari motorizzati o non, gru, rimorchio, o autocarro, utili per la movimentazione delle arnie (sottoazioni c.2.2 e c.2.3), per ottenere il contributo sarà necessario, da parte del richiedente, dimostrare il possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 100 (compresi eventualmente gli alveari riferiti alle arnie richieste e finanziate con la domanda di contributo, purché le medesime siano messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell’annualità di riferimento, pena la revoca del contributo).

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del presente avviso, garantire potenzialmente un maggior soddisfacimento delle richieste e favorire la messa in produzione delle arnie finanziate (“da arnia ad alveare”) è ammesso l’acquisto di arnie per un numero non inferiore a 15 e non superiore a 100, fermo restando che è ammissibile l’acquisto di un numero massimo di arnie pari al numero di alveari censiti risultanti al momento della presentazione della domanda ed in regola con la denuncia degli alveari prevista dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1986, n. 394. Qualora la richiesta e il censito siano superiori a 100, la spesa ammissibile verrà comunque calcolata sul numero di 100. I suddetti limiti valgono per l’Azione B e per l’Azione C considerate congiuntamente, cioè per il totale delle arnie antivarroa e/o nomadismo complessivamente richieste, secondo le indicazioni di riparametrazione tra le Azioni fornite dal diretto interessato.

La mancata messa in produzione delle arnie finanziate, entro la fine della stagione produttiva dell’annualità di riferimento, determina la revoca del contributo concesso ad esse relativo.

Nel caso di acquisto di attrezzature da parte di forme associate, i punteggi relativi alle priorità di cui alle lettere a), b), c), d), e g) potranno essere attribuiti se riferiti alla maggioranza dei soci (oltre il 50%).

Fornitura o acquisto di servizi - Forme associate

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 del presente avviso, per quanto riguarda le forme associate, relativamente alla fornitura o all’acquisto di servizi, l’accesso ai benefici avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità (in ordine decrescente):

- Organizzazioni di Produttori – O.P. – costituite e riconosciute ai sensi della L.R. n. 24 del 7 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni: punti 11;
- forme associate che hanno personalità giuridica: punti 10
- altre forme associate: punti 8,5

Inoltre, in linea con quanto stabilito dal Programma regionale triennale, al fine di promuovere iniziative finalizzate ad implementare e razionalizzare l’applicazione del Piano integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna, le forme associate che propongono l’attuazione e la realizzazione di interventi rientranti nelle Azioni B “Trattamento materiale apistico con raggi gamma” e/o “Acquisto di idonei presidi sanitari” o nell’Azione C “Mappatura aree nettariifere e georeferenziazione degli apiari” potranno conseguire un punteggio aggiuntivo pari a 23 punti per ciascuna azione.

A parità di punteggio, sarà considerata prioritaria la forma associata costituita dal maggior numero di soci produttori in possesso di partita IVA.

Costituiscono ulteriori criteri di precedenza a parità di punteggio in sequenza: il numero di arnie dei soci (% controllata rispetto al totale regionale), la capacità di spesa dimostrata nelle annualità precedenti, la valutazione del progetto presentato in relazione alle esigenze del settore.

Beneficiario singolo e forma associata - Priorità

Qualora nella graduatoria relativa ad un'azione si verifichi una situazione di parità di punteggio tra un beneficiario singolo e una forma associata, la priorità di intervento dovrà essere assegnata alla forma associata.

5. Liquidazione del contributo

L'entità del contributo liquidabile sarà determinata a consuntivo sulla base di apposita istruttoria tecnico-amministrativa effettuata secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure predisposto da AGREA, e previo accertamento in loco da parte delle Amministrazioni competenti dell'avvenuta esecuzione degli interventi o realizzazione di attività.

A tal fine si specifica che, fermo restando il termine ultimo del 31 agosto 2013 per l'ultimazione degli interventi, il pagamento dei relativi titoli di spesa potrà essere effettuato anche dopo il suddetto termine, purché in tempo utile affinché le Amministrazioni competenti possano predisporre gli atti di approvazione dell'elenco di liquidazione e di autorizzazione al pagamento ai fini dell'erogazione, da parte di AGREA, del finanziamento comunitario e nazionale entro il termine di legge del 15 ottobre 2013 e pertanto nel rispetto delle tempistiche stabilite da AGREA stessa.

5.1 Produttori apistici, imprenditori apistici e apicoltori professionisti e forme associate

A completamento e realizzazione dei lavori e delle spese previste, i beneficiari ammessi a contributo dovranno presentare, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al termine ultimo del 31 agosto 2013 previsto per l'ultimazione degli interventi, domanda di verifica di stato finale/richiesta di liquidazione contributi concessi all'Amministrazione competente unitamente al consuntivo dei lavori e delle spese realizzate, alle copie delle fatture o di altri equipollenti titoli giustificativi di spesa regolarmente quietanzati e fiscalmente regolari, fermo restando quanto sopra riportato.

La richiesta di liquidazione deve essere redatta in modo sostanzialmente conforme allo schema allegato al Manuale delle procedure predisposto da AGREA.

In particolare, per quanto concerne le attività di assistenza tecnica svolte dalle Associazioni dei produttori o da altre forme associate a tal fine individuate, la relazione tecnica da allegare alla domanda dovrà essere dettagliata e analitica relativamente all'attività svolta dal personale impiegato, compresi gli esperti apistici qualora previsti, e dovrà essere corredata di qualsiasi altro tipo di documentazione (elaborati tecnici, economici, statistici, pubblicazioni, ecc.) utile per evidenziare i risultati raggiunti.

Dovrà inoltre essere fornita documentazione riguardante gli eventuali risultati ottenuti dalle ricerche e sperimentazioni applicate alla lotta alla varroa e dallo svolgimento delle attività previste nell'ambito dell'azione B (Acquisto idonei presidi sanitari, trattamento materiale apistico con raggi gamma) C (Mappatura aree nettariifere e georeferenziazione degli apiari) e D (Analisi qualitative del miele).

5.2 Osservatorio Nazionale Miele e CRA-API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura

L'Osservatorio Nazionale Miele e il CRA-API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura, al fine della liquidazione del finanziamento concesso, dovranno presentare relativa domanda alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali - entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al termine ultimo del 31 agosto 2013 previsto per l'ultimazione degli interventi, fermo restando quanto sopra riportato.

La domanda deve essere redatta in modo sostanzialmente conforme allo schema allegato al Manuale delle procedure predisposto da AGREA, sottoscritta dal rappresentante legale e deve essere accompagnata dalla relativa nota di addebito, nonché dalla documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo.

6. Tipologie di spesa e attività di controllo

Per quanto concerne le varie voci di spesa ordinariamente previste ed attuate dal Programma si formulano le seguenti ulteriori precisazioni.

6.1 Spese per seminari, convegni tematici, incontri divulgativi (sottoazione a.2)

Premesso che tali attività dovranno essere svolte, in via prioritaria, dagli stessi tecnici che realizzano il programma di assistenza tecnica, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma regionale, qualora si rilevi la necessità di trattare o approfondire particolari e specifici argomenti per i quali è indispensabile ricorrere ad un supporto di tipo tecnico-scientifico, potranno essere eleggibili a contributo anche gli oneri sostenuti per prestazioni e/o consulenze esterne in occasione di tali seminari, convegni, incontri divulgativi da parte di specialisti del settore.

Si specifica che tali attività dovranno essere intese sempre come momenti di formazione, aggiornamento, approfondimento delle conoscenze degli apicoltori, pertanto non sono ammissibili a contributo attività realizzate a scopo di promozione dei prodotti dell'apicoltura.

Per quanto attiene la documentazione minima da verificare ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà richiedere:

- copia del materiale divulgativo eventualmente prodotto;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale per l'assistenza, ecc.);
- relazione tecnica finale;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei relatori e dei partecipanti agli eventi.

Si specifica che, come previsto all'art 5, comma 6 del D.M. 23 gennaio 2006, tutto il materiale informativo prodotto nell'ambito dell'azione A) dovrà riportare il logo comunitario con sottostante dicitura "Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica Italiana con la sottostante dicitura "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali".

6.2 Spese per azioni di comunicazione (sottoazione a.3)

Tra gli strumenti di comunicazione potranno essere compresi anche quelli di stampa, radiotelevisivi e di carattere informatico (solo software, escluso hardware), le stampe di bollettini dell'Associazione, di dispense e relazioni, di volantini, inviti, attestati o diplomi.

Potranno essere ammessi a contributo gli abbonamenti a riviste specializzate del settore apistico e agricolo in generale per un massimo di 5 testate all'anno.

Per quanto attiene la documentazione minima da verificare ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà richiedere:

- copia del materiale informativo;
- lista dei destinatari;
- relazione informativa finale.

Si specifica che, come previsto all'art 5, comma 6 del D.M. 23 gennaio 2006, tutto il materiale informativo o promozionale prodotto nell'ambito dell'azione A) dovrà riportare il logo comunitario con sottostante dicitura "Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica Italiana con la sottostante dicitura "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali".

6.3 Spese per assistenza tecnica alle aziende (sottoazione a.4)

Le forme associate possono fare ricorso a personale idoneo assunto direttamente, oppure a personale esterno qualificato.

Per il personale assunto, il rappresentante legale dovrà dichiarare all'atto della domanda:

- il/i nominativo/i del personale assunto per il/i quale/i si chiede il contributo;
- il compenso erogato al/ai medesimo/i, comprensivo dei rimborsi spese di missione (viaggio, vitto, alloggio);

- gli oneri versati esclusivamente a carico del datore di lavoro.

Per il personale assunto e/o non assunto direttamente, l'ammontare complessivo della spesa ammissibile, nel caso di più unità impiegate, dovrà essere contenuto entro il costo previsto per un'unità lavorativa.

Per il personale non assunto, occorre allegare:

- a) copia della convenzione (o del contratto) stipulata tra il rappresentante legale ed il soggetto incaricato dell'attività di assistenza tecnica.

La convenzione (o il contratto) dovrà specificare:

- le generalità e la qualifica del personale incaricato;
- le attività svolte;
- la durata del rapporto;
- il costo corrispondente, distinto tra voci di spesa per personale e relativi oneri e/o missioni;
- le modalità di pagamento.

- b) copia del verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale risulti l'approvazione della convenzione (o del contratto);

- c) fatture e/o ricevute relative alla prestazione e titoli di pagamento dei relativi oneri, riferiti all'importo della convenzione.

Il contributo massimo liquidabile relativamente alle spese necessarie allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica da parte dei tecnici assunti e inseriti nel programma sarà pari a Euro 32.657,44, equivalente ad una percentuale del 90% della spesa massima ammissibile di Euro 36.286,05.

Per il personale non assunto, il contributo massimo sarà di Euro 19.336,15 equivalente ad una percentuale del 90% della spesa massima ammissibile di Euro 21.484,61.

Tutti i valori indicati sono comprensivi di retribuzione e relativi oneri, rimborsi per missioni (spese di viaggio, vitto e alloggio) effettuate esclusivamente e specificatamente per lo svolgimento delle attività tecniche di cui al programma (escludendo, quindi, missioni effettuate per lo svolgimento di attività istituzionale).

Per quanto attiene le spese di missione (viaggio, vitto, alloggio), queste potranno essere previste entro un limite massimo annuo ammissibile di Euro 6.197,48 per unità lavorativa.

A tal fine occorrerà allegare un elenco dettagliato e motivato dei viaggi effettuati, indicando per ogni viaggio: la data, l'ora di partenza e di arrivo, l'itinerario effettuato, scopo e motivo della missione. I viaggi effettuati in treno o con altro mezzo pubblico devono essere documentati con i relativi titoli giustificativi. Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi.

Qualora il viaggio sia stato effettuato con mezzo proprio, devono essere indicati anche i km percorsi, gli spostamenti e le eventuali spese autostradali (allegare titoli giustificativi di spesa). In questo caso il calcolo del rimborso chilometrico sarà eseguito moltiplicando i km percorsi con mezzo proprio per il costo unitario della benzina (Euro/km) desunto dai valori tabellari definiti periodicamente dalla Regione (1/5 del prezzo medio annuale). I chilometri percorsi dovranno essere calcolati a partire dalla sede della forma associata o dalla sede più vicina al luogo di destinazione.

Per la rendicontazione delle spese di missione dovrà essere utilizzato, sia per il personale dipendente che per quello a contratto nonché per gli esperti apistici, un modello riepilogativo mensile contenente:

- indicazione dell'autovettura utilizzata;
- data della missione, ora di partenza e di arrivo;
- scopo o motivo della missione;
- percorso effettuato e Km percorsi;
- costo complessivo della missione, ripartito tra costo uso auto, costo pedaggi, costo vitto-alloggio.

Tale documento deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte, firmato dal Presidente e dal tecnico o esperto che ha effettuato le missioni, e ad esso dovranno essere allegate tutte le copie dei titoli giustificativi di spesa (biglietti, ricevute fiscali o fatture intestate all'organizzazione, pedaggi autostradali o estratto società autostrade, estratto conto bancario, ecc.) relativi alle missioni registrate.

Per le spese di vitto saranno oggetto di contributo esclusivamente le spese sostenute dalla persona impegnata nel programma per missioni di lavoro effettuate fuori dall'ordinaria sede di ufficio in località distante non meno di 10 km da quest'ultima. La spesa massima ammissibile per pasto e per persona, deve essere contenuta entro la cifra di Euro 23,24 se la trasferta ha una durata compresa fra 8 e 12 ore, oppure di Euro 43,90 per due pasti se la trasferta ha una durata superiore alle 12 ore. A tal fine, occorrerà allegare i relativi titoli giustificativi di spesa.

Le spese di alloggio potranno essere previste considerando un limite per persona al giorno di Euro 77,47 (max albergo a 3 stelle) per trasferte di durata superiore alle 12 ore. A tal fine, occorrerà allegare i relativi titoli giustificativi di spesa: la fattura e/o la ricevuta deve indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.

Tutte le spese di missione vanno documentate con fatture e/o ricevute intestate alla forma associata.

Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che non siano allegati a documenti intestati alla forma associata da cui risulti l'oggetto del servizio ricevuto o la distinta degli acquisti oppure sugli stessi venga specificato il tipo di spesa.

Relativamente agli oneri di missione, e nel limite sopra previsto per unità lavorativa, sono ammissibili a contribuzione anche quelli sostenuti da personale impiegato in qualità di esperto apistico, di accertata esperienza e qualificazione professionale, per la realizzazione degli interventi di assistenza tecnica e sanitaria nel territorio di competenza.

Oltre alla relazione tecnica finale e alla rendicontazione analitica delle spese sostenute dai tecnici, ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà richiedere (anche per gli esperti apistici) un rapporto informativo che accerti la presenza del tecnico in azienda (verbale controfirmato dall'allevatore visitato).

Per la rendicontazione del personale impiegato, qualora la forma associata non sia in grado di presentare, in tempo utile rispetto alle scadenze prefissate (entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al termine di completamento dei lavori fissato nel 31 agosto 2013), la documentazione necessaria, ai fini dell'eleggibilità, delle spese realizzate nell'ultimo periodo dell'annualità, dovrà essere presentata, da parte del rappresentante legale, una dichiarazione contenente gli importi di spesa previsti per il medesimo personale nel periodo suindicato, suddivisi per le singole voci; resta, comunque l'obbligo di presentare, i relativi titoli giustificativi di spesa all'Amministrazione competente in tempo utile affinché le Amministrazioni competenti possano predisporre gli atti di liquidazioni e di autorizzazione al pagamento al fine dell'erogazione da parte di AGREA entro il termine ultimo del 15 ottobre 2013.

Per le persone utilizzate a part-time, tutti i valori sopra indicati, compreso il massimale dei rimborsi spese, saranno parametrati in proporzione all'impegno reso per le attività del Programma.

Le indicazioni suddette, in particolar modo per quanto concerne le spese di missione devono ritenersi valide anche per il personale impiegato per lo svolgimento delle attività da parte dell'Osservatorio Nazionale Miele e del CRA-API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura.

6.4 Spese per l'acquisto di arnie e attrezzature (sottoazioni b.3, c.2)

Non sono ritenute ammissibili le spese relative all'acquisto di attrezzature usate, di parti od elementi singoli di arnia o attrezzature, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di arnie in polistirolo, né di scatole di acciaio alimentare per il fondo dei melari.

Nello specifico, non è ammissibile la spesa relativa all'acquisto di materiale necessario per la costruzione in proprio e/o in economia delle arnie.

E' ammissibile la spesa per impianti di sollevamento idraulico delle arnie da montare su macchina operatrice o altro veicolo.

E' ammissibile l'acquisto di automezzi targati, pari o superiori a 35 q.li di portata a pieno carico; non sono ammissibili le spese di immatricolazione di mezzi stradali.

Per quanto riguarda l'acquisto di autocarri, fermo restando il possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 100 (come previsto anche al par. 4, *Acquisto beni materiali e attrezzature*), questi saranno ammissibili a contributo soltanto se il beneficiario nomadista risulti essere già in possesso, oppure ne fa richiesta congiuntamente in domanda, di una o più attrezzature specifiche, tra quelle previste dal Programma, che permettono la movimentazione ed il carico/scarico delle arnie sull'autocarro.

Ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà:

- richiedere copia delle fatture quietanzate;
- verificare che tutte le attrezzature, materiali ed apparecchiature varie siano identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'indicazione dell'anno di finanziamento (aa), la codifica ISTAT della Provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni dell'Amministrazione competente.

Il verbale di controllo dovrà riportare, oltre al numero di arnie, la lista analitica delle attrezzature di stretta pertinenza del nomadismo.

L'attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti, anche permanenti, per effetto del nomadismo, potrà essere esercitata in collaborazione tra le Amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, si rimanda a quanto previsto dalla L.R. n. 15/1997.

6.5 Spese per il trattamento del materiale apistico con raggi gamma e acquisto degli idonei presidi sanitari (sottoazione b.4.1, b.4.2)

Secondo quanto stabilito al paragrafo 1 *Soggetti ammessi*, le forme associate potranno accedere ai finanziamenti previsti anche per conto dei singoli soci che vorranno effettuare i trattamenti del materiale apistico con raggi gamma o che intendono utilizzare presidi sanitari per la lotta alla varroasi (inclusi gli apicoltori senza partita IVA); tali interventi inoltre potranno essere realizzati dalle forme associate anche a favore di soggetti non soci, al fine di attuare interventi di prevenzione e lotta alla varroasi.

Per quanto concerne gli interventi in questione, si specifica che essi potranno essere erogati nell'ambito di strategie di prevenzione e lotta alla varroasi adottate da parte della forma associata, pertanto dovranno essere in linea con quanto previsto nell'ambito del Piano integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna. In particolare, si dovrà dare evidenza, nella relazione tecnica allegata alla domanda di contributo (sia a preventivo che a consuntivo), del bacino di utenza degli interventi (numero di beneficiari, numero di alveari trattati), del tipo, delle quantità e delle modalità di utilizzo dei prodotti antivarroa impiegati.

Per quanto attiene la documentazione minima da verificare ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà richiedere:

- copia delle fatture quietanzate;
- elenco dei beneficiari e rispettivo numero alveari trattati;
- relazione riepilogativa sull'attività svolta riportante il bacino di utenza degli interventi (numero di beneficiari, numero di alveari trattati), il tipo, le quantità e le modalità di utilizzo dei prodotti antivarroa impiegati.

6.6 Spese per la mappatura delle aree nettarifere e georeferenziazione degli apiari (sottoazione c.1)

Si precisa che le azioni che verranno attuate da parte delle forme associate in possesso dei requisiti minimi stabiliti nel presente avviso pubblico, dovranno essere realizzate nell'ambito delle iniziative

finalizzate alla costituzione ed implementazione di una Banca dati regionale per l'anagrafe, il censimento, la mappatura e la georeferenziazione degli apiari (BDapiRER); il Gruppo di Lavoro costituito nell'ambito del Tavolo regionale permanente per la realizzazione di un Piano integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 292 dell'8 febbraio 2010 dovrà disciplinare, dal punto di vista tecnico/operativo e dei tempi, lo svolgimento delle diverse fasi in cui è articolata la sottoazione. Nelle more della strutturazione ed avvio della suddetta Banca dati, potranno essere realizzate attività di livello locale finalizzate alla mappatura delle aree nettariifere e georeferenziazione degli apiari nei territori di influenza e di competenza delle forme associate interessate.

Le forme associate dovranno evidenziare nella relazione tecnica allegata alla domanda di contributo (sia a preventivo che a consuntivo), le attività programmate, indicando le risorse impiegate (personale, strumentazione, ecc.) ed il bacino/territorio nel quale vengono rilevati i dati (con riferimento anche al numero di aziende rilevate, qualità dei dati, ecc).

A tal proposito, si specifica che:

- il personale impiegato potrà essere lo stesso che svolge l'attività di assistenza tecnica di cui alla sottoazione a.4 (assunto o non assunto). Nel caso di ricorso a personale esterno qualificato dovranno essere fornite le informazioni e la documentazione prevista per il personale non assunto di cui al precedente paragrafo 6.3 *Spese per assistenza tecnica alle aziende (sottoazione a.4)*;
- la strumentazione acquistata ed utilizzata per lo svolgimento dell'attività (sono ammissibili esclusivamente spese per acquisto GPS, software dedicato) dovrà rispondere ai vincoli di destinazione d'uso di cui alla L.R. n. 15/97, e dovrà essere identificata, se del caso, con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa) e la codifica ISTAT della Provincia di appartenenza.

Per quanto attiene la documentazione minima da verificare ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà richiedere:

- copia delle fatture quietanzate, compresi titoli di spesa per pagamenti relativi a prestazioni professionali da parte di personale non assunto;
- relazione riepilogativa sull'attività svolta riportante le risorse impiegate (personale, strumentazione, ecc.), ed il bacino/territorio nel quale vengono rilevati i dati (con riferimento anche al numero di aziende rilevate, qualità dei dati, ecc). A tal fine potrà ritenersi utili anche la fornitura di stampe di database o la visualizzazione del lavoro svolto mediante supporto informatico.

6.7 Spese per l'effettuazione di analisi chimico-fisiche del miele, melissopalinoologiche e residuali (sottoazione d.3)

Fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 1 *Soggetti ammessi*, si precisa che le forme associate potranno accedere ai finanziamenti presentando domanda all'Amministrazione competente anche per conto dei singoli soci che vorranno effettuare le analisi sul miele di propria produzione, inclusi gli apicoltori senza partita IVA.

Per l'effettuazione delle analisi qualitative del miele è ammesso il ricorso esclusivo o a laboratori interni o a laboratori esterni.

Nel caso in cui una forma associata esegua le analisi nel proprio laboratorio interno, le spese ritenute ammissibili potranno riguardare:

- spese vive per l'acquisto di materiale di consumo necessario per l'effettuazione di analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e residuali; tali spese dovranno essere rendicontate mediante appositi titoli di spesa, debitamente giustificate in relazione al numero di analisi effettuate oggetto di contributo, completi dell'elenco dei beneficiari e della relazione riepilogativa sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, i parametri individuati ed il costo unitario ed, in ogni caso, dovranno essere contenute entro il limite di spesa massima ammissibile stabilito, per ciascuna tipologia di

analisi (residuale e/o chimico-fisica), all'Allegato A alla deliberazione di approvazione del presente bando, relativo all'articolazione finanziaria dello stralcio 2012/2013;

- spese generali documentate, calcolate sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili per l'effettuazione delle analisi oggetto di contributo di cui al precedente alinea, per una quota % massima pari al 5%.

Per quanto attiene la documentazione minima da verificare ai fini dell'espletamento del controllo, qualora si ricorra a laboratori esterni, si dovrà richiedere:

- documentazione contabile conforme alla normativa vigente;
- relazione riepilogativa sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, i parametri individuati ed il costo unitario;
- elenco dei beneficiari.

6.8 *Spese per l'acquisto di sciami (sottoazione e.1)*

E' ammesso a contributo esclusivamente l'acquisto di sciami di api (nuclei, famiglie, pacchi d'api).

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del D.M. 23 gennaio 2006, al momento dell'acquisto gli sciami devono essere corredati da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CRA – API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura, o dichiarazione di soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA-API attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api alla razza Apis mellifera Ligustica.

Il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.

Potranno beneficiare del contributo per l'acquisto di sciami gli apicoltori, gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti e loro forme associate che hanno subito mortalità anomali o spopolamento di alveari in allevamento per presunti avvelenamenti da inquinanti ambientali, in particolare fitofarmaci, e che hanno dato evidenza della moria mediante:

- denuncia ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, secondo le modalità indicate dal Tavolo regionale permanente per la realizzazione di un Piano integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 292 dell'8 febbraio 2010;
- segnalazione alla Squadra di Pronto Intervento Apistico – SPIA - mediante questionario – scaricabile dal sito web del CRA – API o della Rete Rurale Nazionale - sulle mortalità anomali e spopolamento di alveari, realizzato nell'ambito del progetto BEENet messo a punto dal CRA - API, dal DiSTA - Università di Bologna, e dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie – Centro di Referenza nazionale per l'Apicoltura di Padova, ai fini del monitoraggio ambientale degli eventi di moria delle api;
- presentazione degli esiti delle analisi di laboratorio o di altra documentazione da cui si evince che la mortalità delle api è stata causata a seguito di avvelenamenti da inquinanti ambientali (referti analitici, verbali ASL, ecc).

Potranno altresì beneficiare dei contributi i soggetti che hanno esposto regolare denuncia per focolaio di peste americana o europea all'Autorità sanitaria competente e nei confronti delle quali è stata disposta la distruzione delle famiglie infette, secondo le disposizioni sanitarie vigenti, e che hanno dato evidenza di ciò mediante:

- denuncia ai servizi veterinari dell'ASL competente per territorio;
- certificato di estinzione del focolaio emesso da parte dei servizi veterinari dell'ASL competente per territorio attestante la distruzione delle famiglie di api.

Inoltre, si stabilisce che le denunce o le segnalazioni devono essere state realizzate antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo, ed in particolare devono riferirsi ad eventi che si sono verificati:

- successivamente al 1° gennaio 2012 per l'annualità stralcio 2012/2013.

Si precisa che non potrà essere ammesso a finanziamento un numero di sciami di api superiore a quello morto o distrutto.

Ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà richiedere:

- copia delle fatture quietanzate;
- copia delle certificazioni previste dall'art. 5, comma 4 del D.M. 23 gennaio 2006 (certificazione sanitaria, certificazione genetica).

6.9 Spese non ammissibili

Nell'Allegato 2 al D.M. 23 gennaio 2006 sono indicate le spese non ammissibili ai fini dell'accesso al regime di aiuti di cui all'ex Reg. (CE) n. 797/2004, attualmente Reg. (CE) n. 1234/2007.

6.10 Attività di controllo

In linea generale, l'attività di controllo (controlli amministrativi, visite in sito, controlli in loco) deve essere esercitata in base alle disposizioni contenute nel Manuale delle procedure predisposto da AGREA.

Terminata la fase di controllo, al fine della proposta di liquidazione, relativamente a ciascun beneficiario dovrà essere redatto apposito verbale di accertamento finale (ed eventuale verbale di controllo in loco) secondo quanto stabilito da AGREA.

6.11 Indicazioni per lo svolgimento dell'attività di controllo delle forme associate

La Regione effettua l'attività di vigilanza e controllo sulle Organizzazioni dei Produttori – O.P. riconosciute ai sensi della L.R. 24/2000 in ordine alle disposizioni previste dai criteri applicativi della legge medesima.

L'attività di vigilanza e controllo sulle altre forme associate (Associazioni produttori, società, cooperative, consorzi) beneficiarie dei contributi è di competenza delle Amministrazioni territoriali.

A tal fine, le forme associate, che abbiano o meno il riconoscimento di personalità giuridica, dovranno presentare in sede di vigilanza e controllo da parte delle Amministrazioni territoriali competenti:

- regolare atto costitutivo e statuto;
- libro elenco soci;
- libro verbali Consiglio di amministrazione;
- libro verbali Assemblea;
- scritture contabili in entrata e in uscita che documentino l'attività, in particolare per ciò che concerne le spese inerenti lo svolgimento delle attività finanziabili.

7. Rendicontazione

Le Amministrazioni competenti, ivi compresa la Regione, provvederanno a trasmettere, all'AGREA gli elenchi di liquidazione, secondo le specifiche e le tempistiche stabilite da AGREA stessa.

Gli elenchi di liquidazione trasmessi dalle Amministrazioni devono essere supportati da specifici atti di liquidazione assunti dagli Organi competenti secondo le rispettive norme statutarie.

Copia dell'atto di liquidazione finale dovrà essere trasmessa dalle Amministrazioni competenti anche alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna - Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali.

Infine, ciascuna Amministrazione dovrà redigere a consuntivo apposita relazione finale inerente lo stato di attuazione del Programma regionale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per l'annualità conclusa, da predisporre secondo lo schema di cui all'Allegato 3 del D.M. 23 gennaio 2006, necessaria per il successivo inoltro al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La relazione finale, a tal fine, dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna - Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali - entro il 30 ottobre 2013.

Inoltre, le Amministrazioni che gestiscono l'istruttoria delle domande di contributo da parte delle forme associate dovranno trasmettere, congiuntamente, una breve relazione finale sull'attività svolta da queste ultime nell'ambito dei programmi di assistenza tecnico-sanitaria territoriali.

8. Disposizioni generali

Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere copia conforme all'originale di tutti i documenti contabili necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate rispetto a quanto approvato e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria, e deve rimanere disponibile presso l'Amministrazione di competenza per eventuali controlli che potrebbero essere effettuati dall'Organismo pagatore e dall'Unione Europea.

E' necessario che su ogni fattura, sia in originale che in copia, emessa a fronte delle spese sostenute (per l'intero importo o quota parte) per l'attuazione del Programma in questione venga apposta la dicitura "ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007".

Gli originali di detti titoli devono essere conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario.

Le Amministrazioni competenti dovranno verificare la completezza della documentazione e il rispetto delle modalità procedurali e temporali indicate, la regolarità formale dei titoli giustificativi di spesa dal punto di vista della contabilità e dei relativi adempimenti di quietanza, la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivate, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa ammesso e quello relativo alla documentazione esibita.

Le modalità di pagamento che il beneficiario potrà utilizzare sono stabilite da AGREA ed indicate nel Manuale delle procedure da essa predisposto.

Tutti i contributi a favore degli apicoltori, degli Enti e delle forme associate dovranno essere calcolati sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

Varianti alle azioni, o tra interventi diversi nell'ambito della medesima azione, sono ammissibili solo previa esplicita richiesta del beneficiario all'Amministrazione competente.

L'ammissibilità a contributo delle spese relative a dette variazioni deve essere contenuta nell'ambito del totale delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione alle Amministrazioni competenti in fase di riparto.

Le determinazioni assunte dall'Amministrazione competente in ordine alle varianti richieste dovranno essere comunicate per iscritto al richiedente, alla Regione e ad AGREA.

Ai fini dell'ottimizzazione della capacità di spesa, la Regione potrà redistribuire eventuali economie di spesa segnalate dal competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e/o dalle medesime Amministrazioni per far fronte ad ulteriori fabbisogni che si possono manifestare, fermo restando il limite del finanziamento totale assentito alla Regione per l'annualità di Programma considerata.

Inoltre, fermo restando il suddetto limite di finanziamento, eventuali ulteriori risorse, suddivise per azione, dovranno essere assegnate, dall'Amministrazione competente, scorrendo le relative graduatorie precostituite fino all'esaurimento delle stesse. Terminata questa fase, eventuali ulteriori economie potranno essere ridistribuite scorrendo le restanti graduatorie secondo il criterio previsto della compensazione finanziaria tra le azioni, dell'ottimizzazione della capacità di spesa e dell'efficacia dei risultati, fino al completo assorbimento delle risorse ancora disponibili.

Per le attività delle forme associate, dell'Osservatorio Nazionale del Miele e del CRA-API, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura, fermo restando il criterio sopra descritto, è indispensabile, in sede di consuntivo, che tutti gli interventi previsti nella domanda siano comunque realizzati e le variazioni fra le singole

voci di spesa siano adeguatamente motivate nella relazione finale, evidenziate nel rendiconto ed approvate sotto il profilo tecnico dall'Amministrazione competente.

Eventuali spese per interventi realizzati in difformità alla domanda presentata e non autorizzate non saranno considerate ammissibili in sede di liquidazione finale.

Qualora durante l'istruttoria da parte dell'ufficio preposto emergano necessità di ulteriori ed eventuali chiarimenti, potranno essere richieste specifiche delucidazioni e/o apposita documentazione integrativa.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare, tramite i propri Servizi ed in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione degli interventi e dei risultati conseguiti.

Inadempienze o irregolarità accertate comporteranno la revoca dei contributi concessi. L'atto di revoca fisserà le modalità di restituzione delle somme e la durata di esclusione dalle agevolazioni.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni operative, si rimanda alle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

8.1 Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Come previsto all'art 5, comma 2 del D.M. 23 gennaio 2006, possono essere considerate azioni ammissibili al cofinanziamento solamente quelle che non abbiano già beneficiato o beneficino di analoghi finanziamenti previsti da altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

Oltre a quanto stabilito dai Programmi operativi di alcune Misure del P.S.R. 2007-2013 in termini di demarcazione con gli interventi previsti per il settore apistico dal sottoprogramma regionale di applicazione del Reg .(CE) n. 1234/2007, si precisa che non potranno essere ammesse a finanziamento analoghe azioni previste e finanziate dalla L.R. n. 24/2000 e s.m.i. a favore delle O.P riconosciute (in particolare, azione A) Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori).